



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "UN GRAFFIO NEL CUORE"

PARTE I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato "UN GRAFFIO NEL CUORE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in breve, "UN GRAFFIO NEL CUORE ODV" e, d'ora in avanti, denominata "Organizzazione".
2. In seguito all'iscrizione al RUNTS, nella denominazione sociale, nei suoi segni distintivi, nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico, viene espressamente previsto l'utilizzo della locuzione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV".

ART. 2

SEDE E DURATA

1. L'Organizzazione, operante sull'intero territorio nazionale e priva di fini di lucro, ha sede legale nel Comune di Cava dè Tirreni (SA) e la sua durata è illimitata.
2. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
3. L'Organizzazione potrà istituire o chiudere sedi operative, secondarie, sezioni o altre unità locali, comunque denominate, nell'intero territorio nazionale con delibera del Consiglio Direttivo. Le stesse saranno soggette alle norme e ai regolamenti stabiliti dagli organi dell'associazione, come da statuto.

ART. 3

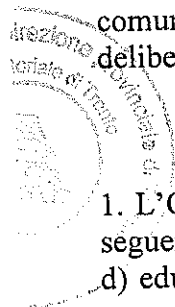
NATURA E FINALITÀ

1. L'Organizzazione è apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e diretta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolar modo, si propone: di intervenire concretamente contro il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali; di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza con lo scopo di curare e migliorare le condizioni di vita degli animali e combattere ogni forma di maltrattamento, sfruttamento e violenza su di essi; sensibilizzare la popolazione sui temi della tutela dei diritti degli animali.
2. L'Organizzazione intende, altresì, collaborare con le autorità competenti denunciando tutti gli atti illeciti commessi nei confronti degli animali, in stato di abbandono e non; procedere ad azioni di diffida e costituzione di parte civile nei processi in cui si proceda per la violazione dei diritti degli animali e dei reati ad essi correlati o connessi; nonché ricorrere avverso provvedimenti amministrativi assunti in violazione dei diritti degli animali.
3. L'Organizzazione, inoltre, potrà aderire o partecipare ad altri circoli, associazioni, enti intermedi comunque denominati, aventi scopi analoghi e sede legale nel territorio nazionale. Con propria delibera il Consiglio Direttivo designa i rappresentanti dell'Organizzazione scegliendo tra tutti i soci.

ART. 4

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Organizzazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale nei settori di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, alle lettere: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. In particolare l'Organizzazione, al fine di perseguire gli ambiti di attività di cui al precedente comma, si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) accogliere, assistere e curare presso strutture, ricoveri, rifugi, anche di proprietà di terzi e concessi in uso o in comodato, in tutto o in parte, all'Organizzazione, animali randagi e/o abbandonati, in particolar modo gatti, che si trovino in stato di bisogno, anche a seguito di rinuncia di proprietà;

b) favorire, attraverso adozioni consapevoli, l'inserimento degli stessi in un contesto familiare idoneo;

c) gestire progetti di controllo delle nascite tramite sterilizzazione;

d) predisporre un programma d'identificazione mediante microchip;

e) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;

f) sostenere e realizzare progetti educativi e leggi a favore dei diritti degli animali;

g) promuovere campagne, momenti d'informazione e sensibilizzazione sul tema dell'abbandono, del randagismo, del controllo delle nascite tramite sterilizzazione e dello sfruttamento a cui sono sottoposti gli animali in alcuni contesti, da svolgere sul territorio e nelle scuole, anche in collaborazione con Enti pubblici;

h) organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori presso negozi e supermercati;

i) sostenere i proprietari di animali d'affezione in difficoltà, non più in grado di prendersene cura, aiutandoli economicamente per l'acquisto di cibo e medicinali, prendendo, se necessario, in affido gli animali stessi;

l) organizzare seminari, convegni, corsi, manifestazioni, raccolte di firme, spettacoli e quant'altro necessario per garantire il rispetto dei diritti degli animali e realizzare gli scopi sociali;

m) stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'interesse della tutela degli animali e instaurare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni aventi finalità analoghe;

n) esercitare funzioni di vigilanza per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali;

o) svolgere ogni altra attività in diretta attuazione delle finalità sociali.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 5

ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e assumano carattere strumentale e secondario rispetto alle attività di interesse generale. Può, altresì, compiere ogni altra operazione e attività funzionale alle proprie finalità istituzionali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) acquistare, realizzare, gestire e assumere il possesso, a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili per l'espletamento delle proprie attività, nonché compiere operazioni bancarie;

b) svolgere attività di raccolta fondi senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato attraverso: attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito

a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'Organizzazione senza alcun intermediario; cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, purchè la vendita sia curata direttamente dall'Organizzazione senza alcun intermediario; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

c) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme web.

ART. 6

RACCOLTA FONDI

1. L'Organizzazione può realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore ai sovventori in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, con l'impiego di risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
2. Può, altresì, svolgere raccolte fondi attraverso le raccolte pubbliche occasionali ed attraverso ogni altra modalità che le disposizioni di legge prevedono.
3. L'Organizzazione deve redigere, per ogni raccolta effettuata, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, inserendolo all'interno del bilancio di esercizio o rendiconto per cassa.

ART. 7

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'Organizzazione può avvalersi di volontari. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni preventivamente stabilite e definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
3. Ai fini del rimborso, è ammissibile anche un'autocertificazione, purché i rimborsi non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 117/2017.
4. Sono vietati in ogni caso rimborsi spese di tipo forfettario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria.
6. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
7. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 8

DIPENDENTI E COLLABORATORI

1. L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

PARTE II
NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 9

REQUISITI E PARTECIPAZIONE DEI SOCI

1. Possono aderire all'Organizzazione tutte le persone fisiche, senza alcuna distinzione, nonché altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità istituzionali e che si impegnino a rispettarne lo Statuto, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 117/2017, a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) organizzazioni di volontariato. Se questo requisito viene meno dopo la costituzione dell'Organizzazione, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa. Decorso inutilmente tale termine e in assenza di richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro, è prevista la cancellazione dell'Organizzazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 10

CATEGORIE DI SOCI

1. I soci dell'Organizzazione si suddividono nelle seguenti categorie: fondatori, ordinari, onorari e sostenitori. I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; i soci ordinari sono coloro che, avendo presentato la domanda ed impegnandosi a rispettarne lo statuto, vengono ammessi a farne parte, dietro versamento della quota associativa; i soci onorari sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosce tale qualifica in considerazione del rilevante apporto fornito all'Organizzazione; i soci sostenitori, infine, sono coloro che contribuiscono al perseguimento delle finalità associative attraverso un contributo economico di particolare entità.
2. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Organizzazione. Non è ammessa la categoria di associati temporanei: sono infatti escluse tali partecipazioni alla vita dell'Organizzazione.

ART. 11

PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Organizzazione.
2. L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dello stesso, ed è comunicata all'interessato. Il Consiglio Direttivo cura, senza ritardo, l'iscrizione nel libro degli associati dopo il versamento della quota associativa annuale.
3. La deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata dal Consiglio Direttivo e va comunicata agli interessati entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Entro lo stesso termine, dalla comunicazione di rigetto, va restituita la quota associativa eventualmente già versata e i richiedenti possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci o il Collegio dei Garanti, se istituito, che deliberano sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocati.
4. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso del socio. Ciascun associato ha diritto di voto senza regime preferenziale per categorie di soci.

ART. 12

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci, sia con i terzi, astenendosi da qualsiasi atto o comportamento che possa danneggiare l'Organizzazione.

2. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali con la quota associativa e sono liberi di versare contributi ulteriori senza che gli vengano riconosciuti maggiori diritti all'interno dell'Organizzazione.
3. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso, scioglimento dell'Organizzazione, decadenza o perdita della qualità di associato.
4. L'Organizzazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
5. Ciascun associato ha diritto di: a) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto, direttamente o per delega, e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; b) essere informato e di partecipare alle attività dell'Organizzazione, nonché chiederne la convocazione e controllarne l'andamento; c) recedere in qualsiasi momento; d) esaminare i libri sociali, anche tramite professionisti di propria fiducia.
6. Ciascun associato ha il dovere di: a) rispettare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali; b) attivarsi, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento degli scopi sociali; c) versare la quota associativa nei termini e secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento, nonché le deliberazioni degli organi sociali possono essere comminate dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sospensione dall'esercizio dei diritti; c) espulsione.
2. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In questi casi, l'efficacia dei provvedimenti è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.
3. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi a sostegno dello stesso, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate, per conoscenza, al Consiglio Direttivo e ai soci interessati entro 60 (sessanta) giorni.

ART. 14

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento dell'Organizzazione, decadenza, mancato versamento della quota annuale o esclusione.
2. L'associato può, in ogni momento, recedere dall'Organizzazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo allo stesso le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti della stessa. Il recesso viene annotato nel libro degli associati.
3. In caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto, si invia un sollecito scritto al socio moroso avvisandolo che, decorsi ulteriori 30 (trenta) giorni, sarà dichiarato escluso.
4. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, dagli eventuali regolamenti o dalle decisioni degli organi sociali, nonché che assuma comportamenti in contrasto con gli scopi dell'Organizzazione, può essere escluso dalla stessa. Il Consiglio Direttivo può limitarsi a sospendere l'associato nei suoi diritti per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi.
5. L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni, può ricorrere all'Assemblea dei soci o al Collegio dei Garanti, se istituito, che si pronunciano sull'esclusione alla prima convocazione utile e, fino a quel momento, il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione nel libro degli associati conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.
6. Il venir meno della qualifica di socio non fa sorgere, in alcun caso, il diritto alla restituzione, in tutto o in parte, della quota associativa o di altre donazioni, in denaro o in natura, effettuate a favore dell'Organizzazione.

PARTE III
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ART. 15
ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- d) il Collegio dei Garanti, se nominato.

2. Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso in quanto la loro è considerata a tutti gli effetti attività di volontariato. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione per conto e nell'interesse dell'Organizzazione.

ART. 16
ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, da altro associato indicato in sede assembleare. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Sono ammessi al voto gli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa.

2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età; fino a quel momento, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) soci se l'Organizzazione ha un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento) e di 5 (cinque) soci se ha un numero non inferiore a 500 (cinquecento). Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

ART. 17
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo, nonché, se previsto, del Collegio dei Garanti;
- c) approvare il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, quando previsto;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Organizzazione, nonché su quelli di esclusione degli associati;
- f) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Organizzazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e sulle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Organizzazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

ART. 18

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché dell'eventuale bilancio sociale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Organizzazione. Si riunisce, altresì, su richiesta scritta motivata, di almeno 1/10 (un decimo) degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, oppure della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea è convocata, almeno 20 (venti) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, mail o con altro mezzo, anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, nonché mediante affissione dell'avviso, nello stesso termine, presso la sede dell'Organizzazione e pubblicazione dello stesso sul sito, ove presente.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza stabiliti per la prima e la seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.
4. L'assemblea può svolgersi anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza, con i partecipanti collegati in videoconferenza purchè sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

ART. 19

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
2. L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, alle operazioni straordinarie o allo scioglimento e alla liquidazione dell'Organizzazione, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza almeno dei 3/4 (tre quarti) degli associati, in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, con almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega.
3. Per la modifica dello statuto e le operazioni straordinarie, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Tutte le votazioni avvengono a voto palese per alzata di mano o per appello nominale, salvo che la maggioranza richieda che si proceda a scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali e, comunque, nei casi riguardanti le persone, si procede mediante scrutinio segreto.
5. Le decisioni dell'Assemblea, prese in conformità con lo statuto, sono impegnative per tutti i soci, anche assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
6. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. I verbali sono

conservati presso la sede dell'Organizzazione per la libera visione di tutti i soci e trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 20

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Organizzazione ed è formato da un numero di membri, non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 11 (undici), eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere. E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano d'età.
2. Non può essere nominato Consigliere e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) anni e possono essere rieletti. Almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente; ad essi possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Organizzazione.
4. Nel caso in cui, per decesso, dimissioni, o altre cause, uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile che dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, gli stessi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
5. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, o in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 21

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) convocare l'assemblea;
 - b) eleggere il Presidente, il Vicepresidente o più Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere;
 - c) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale;
 - d) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'Assemblea;
 - e) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci, nonché deliberare in merito all'esclusione degli associati;
 - f) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Organizzazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'ammontare della quota sociale annuale;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

- i) ratificare o respingere, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l) curare la tenuta dei libri sociali;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Organizzazione;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni nonché quelli necessari per l'attuazione delle finalità istituzionali.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Organizzazione

ART. 22

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, mail, o con altro mezzo, anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, contenente la data della riunione, il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di tale formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o, in sua vece, del Vice presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni avvengono a voto palese per alzata di mano o per appello nominale, salvo che nei casi riguardanti le persone dove si procede mediante scrutinio segreto.
3. Di ogni riunione del Consiglio deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo si può svolgere, oltre che in presenza presso la sede legale o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza, con i partecipanti collegati in videoconferenza purchè sia possibile verificare l'identità dei Consiglieri che partecipano, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

ART. 23

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio. E' eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 (cinque) esercizi e può essere rieletto, salvo eventuale revoca che può essere effettuata con le stesse modalità previste per l'elezione.
2. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Organizzazione ed, in particolare, ha il compito di:
- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- b) firmare atti e documenti che impegnano l'Organizzazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- c) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) assumere, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- e) aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali, eseguire incassi e accettare donazioni;
- f) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

3. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria.
4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice presidente ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 24

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispose il bilancio di esercizio. Si occupa della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese dell'Organizzazione.

ART. 25

IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e attende alla corrispondenza. Cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo.

ART. 26

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale all'interno dell'Organizzazione. L'Organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle proprie riunioni è redatto verbale da trascrivere nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni. I suoi componenti, ai quali si applica l'art. 2399 del c.c, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del c.c.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I suoi componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo può anche esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

ART. 27

COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è costituito da 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea, scelti anche tra i non associati. Rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al suo interno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o di esclusione dall'Organizzazione, nonché di esaminare e dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'Organizzazione, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

PARTE IV
PATRIMONIO E GESTIONE CONTABILE

ART. 28
PATRIMONIO

1. Il patrimonio è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Organizzazione, a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
2. Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e ogni altra tipologia di entrata comunque denominata, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 29
RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'Organizzazione sono rappresentate da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi degli associati;
 - c) contributi privati;
 - d) contributi pubblici;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rendite patrimoniali;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) proventi derivanti da attività diverse e da raccolta fondi ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs 117/2017;
 - l) ogni altra entrata espressamente prevista dalle disposizioni di legge.

ART. 30
LIBRI SOCIALI

1. L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, se istituiti;
 - e) il registro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Organizzazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre i libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare, anche chiedendone un estratto, i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 31
SCRITTURE CONTABILI

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Organizzazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
- 

Registro delle Entrate - Ufficio Terzo Settore

ART. 32
BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio di esercizio e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
4. Il bilancio di cui ai commi 2 e 3 deve essere redatto in conformità di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.
5. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Organizzazione deve depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
7. Il bilancio, con i relativi allegati, deve restare depositato presso la sede dell'Organizzazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ART. 33
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 34
DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

1. L'adesione all'Organizzazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa, dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. È comunque facoltà degli aderenti all'Organizzazione effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale a titolo di liberalità.
 2. Tali versamenti non sono nè rivalutabili, nè ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Organizzazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Organizzazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Organizzazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
 3. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Organizzazione è tenuto, comunque, al pagamento della quota sociale.
 4. Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione ed esclude la trasmissibilità a terzi sia inter vivos che mortis causa.
- Registro delle Entrate - Ufficio Terzo Settore*

PARTE V
DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

ART. 35
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

1. Per le obbligazioni assunte dall'Organizzazione rispondono, oltre all'Organizzazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

ART. 36
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del Regolamento di attuazione dello Statuto, contenente norme di dettaglio che provvedono a dare piena applicazione alle disposizioni statutarie che ne fanno espressa menzione. Detto regolamento può contenere anche norme generali non previste dallo Statuto, ma considerate necessarie dal Consiglio direttivo, alla luce delle prassi e delle buone pratiche sviluppate nel settore dell'associazionismo.
2. Il Regolamento è approvato e modificato dall'Assemblea straordinaria, che delibera con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto. Le norme del Regolamento vanno interpretate conformemente alle previsioni statutarie e, in caso di contrasto, prevalgono le norme dello Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, altresì, di emanare un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento, nonché specifici regolamenti per la gestione amministrativa dell'Organizzazione.

ART. 37
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, aventi analoga natura giuridica e scopo, individuati secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea.
3. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, lo stesso verrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.
4. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio sono nulli.

ART. 38
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorga in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Organizzazione.

ART. 39
RINVIO

1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento al Regolamento di attuazione dello Statuto, ove presente, al D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., al Codice Civile ed alle relative disposizioni di attuazione, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

